



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Tariffe tassa sui rifiuti (TARI). Riduzione della quota variabile della tariffa per utenze non domestiche dovute ad emergenza sanitaria (COVID19).

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è Pubblica.

Assume la presidenza il Sindaco Ivano CAMPI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Angelo Quagliotti. Risultano presenti:

N. d'ordine	Nominativi	Presenti	Assenti
1.	CAMPI Ivano	Presente	
2.	BORGHI Pierangelo	Presente	
3.	MARIOTTI Monica	Assente	
4.	PINI Emanuele	Presente	
5.	VIOTTI Stefano	Presente	
6.	BORGHI Dario Valter	Presente	
7.	AMATI Vincenzo	Presente	
8.	BONZINI Giulia	Presente	
9.	ALBANI Matteo	Presente	
10.	PEDROTTI Andrea	Assente	
11.	CASTAGNOLI Stefania	Presente	
12.	SINIGAGLIA Tiziana Valeria	Presente	
13.	BORGHI Cristiano	Presente	
14.	BONZINI Elena	Presente	
15.	CATTANEO Gregorio Dario	Assente	
16.	GIANNI Pier Angelo	Presente	
17.	FRANCHI Marco	Presente	
TOTALE N.		14	3

La trattazione del presente atto è stata effettuata congiuntamente al precedente e la relativa discussione è riportata nel verbale adottato con le deliberazione assunta in immediata precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Considerato che l'art.107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, come modificato da ultimo dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 (Articolo 106), ha differito al 30 Settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto pertanto evidente che, al momento, non sia altrimenti possibile che avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 230 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti in particolare:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 62 del 09 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 64 del 11 marzo 2020 il quale ha introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al medesimo decreto; - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 76 del 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo Dpcm;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la “modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Dpcm 22/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 97 del 11 aprile 2020; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 108 del 27 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
- le ordinanze della Regione Lombardia in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19;

Dato atto che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 all'articolo 138 così come convertito nella Legge n.77/2020, abrogando l'articolo 107 comma 4 del D.L. n. 18/2020, allinea la scadenza dell'approvazione delle tariffe della TARI con il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 portandola al 30/09/2020;

Considerato che:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Ritenuto pertanto di intervenire prevedendo apposite riduzioni della quota variabile delle tariffe Tari per l'anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai sopra citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione;

Preso atto che, per quanto richiamato in premessa si propone di riconoscere la riduzione per 3 mesi del 100% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie:

11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – **(solo ortofrutta e pescherie)**
- 28. Ipermercati di generi misti

3. Le utenze non domestiche classificate nelle sopraindicate categorie n. 11, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 28, che sono state sottoposte a chiusura per un periodo non inferiore ad un mese, per usufruire di una proporzionale riduzione nel limite massimo di tre mesi, dovranno compilare apposita modulistica scaricabile dal sito della società Saronno Servizi s.p.a dichiarando il periodo di chiusura dell'attività. In tale caso l'importo verrà sgravato successivamente.

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 18.03.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
- la deliberazione del C.C. n. 41 del 20.12.2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 06/06/2020 avente ad oggetto “Tariffe tassa sui rifiuti (tari) - Anno 2020. Nuova determinazione. Proposta al consiglio comunale”;
- la deliberazione del C.C. n. 10 del 22/06/2020 con cui sono state modificate le tariffe della TARI per il 2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

DATO ATTO pertanto che, le ulteriori riduzioni di cui sopra comportano una minore entrata rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2020/2022 e che, in considerazione del mantenimento dell'equilibrio come sopra rappresentato, si procederà alla previa adozione di una adeguata variazione di bilancio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ATTESO CHE il presente provvedimento potrebbe configurarsi come modifica regolamentare seppur di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, si è ritenuto opportuno richiedere il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere dell'Organo di revisione Prot. nr. 12465 del 19.09.2020 rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Rilevato che l'adozione del presente atto è subordinata all'adozione di adeguata variazione di bilancio;

Visti:

- il T.U.E.L 2000/267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 29.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Sindaco presidente invita alla votazione il cui esito è:

- Presenti n. 14
- favorevoli n. 14
- contrari n. /
- astenuti n. /

espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO CHE per l'anno 2020, le tariffe della TARI sono quelle adottate con deliberazione del C.C. n. 10 del 22/06/2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
3. DI RICONOSCERE la riduzione per 3 mesi del 100% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie:
 11. Agenzie, studi professionali, uffici
 12. Banche e istituti di credito
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio – (solo ortofrutta e pescherie)
 28. Ipermercati di generi misti
4. STABILIRE CHE le utenze non domestiche classificate nelle sopraindicate categorie n. 11, 12, 14, 18, 25, 26, 27, 28, che sono state sottoposte a chiusura per un periodo non inferiore ad un mese, per usufruire di una proporzionale riduzione nel limite massimo di tre mesi, dovranno compilare apposita modulistica scaricabile dal sito della società Saronno Servizi s.p.a dichiarando il periodo di chiusura dell'attività. In tale caso l'importo verrà sgravato successivamente;
5. DI DARE ATTO che con precedente delibera consiliare si è proceduto all'approvazione della variazione di bilancio 2020-2022 per la copertura delle minori entrate stimate;
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'art.15 bis del Decreto Legge 30/04/2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/2019 n.58 e della nota M.E.F prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine, con votazione separata, espressa per alzata di mano,

- Presenti n. 14
- favorevoli n. 14
- contrari n. /
- astenuti n. /

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi del 4 comma dell'art.134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dallo stesso.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Ivano CAMPI)

IL SEGRETARIO
(dott. Angelo Quagliotti)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Proposta n. 19 del 14-09-2020 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:

Tariffe tassa sui rifiuti (TARI). Riduzione della quota variabile della tariffa per utenze non domestiche dovute ad emergenza sanitaria (COVID19).

- COMMERCIO E TRIBUTI

Pareri sulla proposta della presente deliberazione

(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

SILVIA PICCOLI

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

Lì, 21-09-2020

IL RESPONSABILE
SILVIA PICCOLI

=====

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

Proposta n. 19 del 14-09-2020 di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale avente per oggetto:

Tariffe tassa sui rifiuti (TARI). Riduzione della quota variabile della tariffa per utenze non domestiche dovute ad emergenza sanitaria (COVID19).

- COMMERCIO E TRIBUTI

Pareri sulla proposta della presente deliberazione

(art. 49 – comma 1 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

esprime parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Li, 21-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SILVIA PICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

Roberto Mario Valentino Rava

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscr. al n. 161 dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona

REVISORE CONTABILE

Iscr. al n. 79949 del Registro dei Revisori Legali

Spett.le

Comune di Gerenzano

Via Duca degli Abruzzi, 2

21040 – GERENZANO (VA)

Email: comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14-09-2020
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE
DOVUTE AD EMERGENZA SANITARIA (COVID19).**

Il sottoscritto **Roberto Mario Valentino Rava**, Revisore unico dei conti del Comune di Gerenzano (VA) – come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2018;

VISTO

- l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (disciplina TARI) e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 n. 296 del 27 dicembre 2006;
- l'art. 1, commi 683 e 683-bis, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- l'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
- il comma 1, lett. b), punto 7) dell'art. 239 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

CONSIDERATO

- la deliberazione del C.C. n. 6 del 18.03.2019 (approvazione tariffe TARI per il 2019);
- la deliberazione del C.C. n. 41 del 20.12.2019 (approvazione tariffe TARI per il 2020);
- la deliberazione di G.C. n.42 del 06/06/2020 (proposta di nuova determinazione tariffe TARI per il 2020, che ha ricevuto parere favorevole dallo scrivente in data 13/06/2020);
- la deliberazione del C.C. n. 10 del 22/06/2020 (modifica tariffe TARI per il 2020);

ESAMINATA

proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

VISTO

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRIME

parere favorevole all'adozione regolamentare della riduzione tariffaria TARI di natura emergenziale per l'anno 2020, come stabilita nella proposta di deliberazione oggetto del presente parere, subordinatamente –

Roberto Mario Valentino Rava

DOTTORE COMMERCIALISTA

Iscr. al n. 161 dell'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona


REVISORE CONTABILE

Iscr. al n. 79949 del Registro dei Revisori Legali

per quanto attiene al rispetto degli equilibri di bilancio – all'adozione preventiva della variazione di bilancio per la copertura delle minori entrate derivanti dai provvedimenti attuativi della deliberazione.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore unico dei conti
Roberto Mario Valentino Rava



Cremona, 19 settembre 2020